



## IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

- III Sezione Civile -

---

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta	Presidente
dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice rel.
dr.ssa Marta Sodano	Giudice

ha emesso il seguente

### DECRETO

letti gli atti del fascicolo n. 5/2021 R.G. concordato preventivo, avente ad oggetto il ricorso, ex art. 161, sesto comma, l. fall., depositato nell'interesse della DE.GI Marmi s.a.s. di De Stefano Giuseppe & Co. (c.f. 03878721210);

rilevato che detta domanda è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero il 25.10.2021;

esaminata la documentazione allegata (ed in particolare i bilanci relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 nonché le dichiarazioni dei redditi per gli stessi anni, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti);

considerato che l'art. 161, sesto comma, l. fall. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di proporre il ricorso contenente la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva di successivo deposito del piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, del contenuto esatto della proposta che andrà ad avanzare ai creditori, nonché della documentazione prescritta dai comma secondo e terzo del medesimo articolo 161 l. fall., prevedendo, altresì, che il Giudice, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della indicata documentazione: termine variabile tra i sessanta ed i centoventi giorni, non superiore a sessanta giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi.;

reputato che, nella fattispecie in esame, la domanda di concordato è stata presentata da una s.a.s. con sede legale in San Felice a Cancellò (Ce), in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 l. fall. (cfr. i dati ricavabili dagli allegati



bilanci e dichiarazioni fiscali) per poter essere considerata come un imprenditore commerciale fallibile (come tale, assoggettabile anche a procedura di concordato preventivo), che evidentemente si trova in stato di crisi e che non risulta aver negli ultimi due anni proposta analoga domanda non sussistendo, così, la causa ostativa di cui all'art. 161, nono comma, l. fall.;

ritenuto che, in considerazione della previsione di cui all'art. 161, ult. co. L.F., non pendendo istanze di fallimento, per gli adempimenti necessari alla compiuta formulazione della proposta di concordato debba essere assegnato il termine di giorni novanta dalla comunicazione del presente provvedimento;

considerato che nelle società di persone la decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato non deve necessariamente risultare da verbale redatto da notaio e depositato ed iscritto nel registro imprese a norma dell'art. 2436 c.c., risultando dal tenore letterale del comma 3 dell'art. 152 l.f. tale duplice formalità prescritta unicamente per le società di capitali (cfr. il riferimento esclusivo alle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 della norma in questione);

ritenuto, tuttavia, che, in un'ottica di coordinamento del principio di tipicità degli atti soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese, codificato nelle disposizioni di cui agli artt. 2188 e 2193 c.c. e 7, comma 2, lett. b), D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, con il principio di completezza, nel caso di specie si rende necessaria l'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dei soci di approvazione della domanda di concordato;

ritenuto che, in base al tenore della domanda e alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta, sia opportuno disporre la nomina di un commissario giudiziale;

preso atto che, ai sensi dell'art. 161, ottavo comma, l. fall., il Tribunale, contestualmente all'assegnazione dell'invocato termine per la presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, è altresì tenuto a disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore dovrà osservare fino alla scadenza del predetto termine;

P.Q.M.



assegna alla parte ricorrente termine di giorni novanta per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione tutta di cui all'art. 161, secondo e terzo comma, 1. fall.

nomina commissario giudiziale la dott.ssa Maria Rosaria De Geronimo, il quale dovrà vigilare sull'attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;

onera la ricorrente di provvedere all'iscrizione della decisione dei soci di approvazione della domanda di concordato;

determina in euro 15.000,00 la somma da accantonare per fronteggiare parte delle spese di giustizia, da depositare su di un conto corrente dedicato entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto.

dispone altresì che la ricorrente depositi, ogni trenta giorni, una relazione sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Manda alla Cancelleria di darne comunicazione alla società istante.

Così deciso in data 11.11.2021

Il Presidente  
dr. Enrico Quaranta